

D.G.R. n. 1123 del 26 luglio 2011

Interventi a sostegno degli allievi con difficoltà di frequenza scolastica e di apprendimento. (Art. 7, L.R. 27/02/2008, n. 1).

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue:

la Legge Regionale n. 1 del 27 febbraio 2008, all'art. 7 stabilisce che la Regione, al fine di facilitare l'integrazione scolastica e sociale di bambini e ragazzi con difficoltà cognitive e di apprendimento, "sostiene l'attività di enti pubblici e privati e di associazioni senza scopo di lucro che forniscono adeguato supporto psicologico" a famiglie e minori in tali condizioni, determinando, allo scopo, una specifica disponibilità di spesa. Per l'esercizio 2011 tale disponibilità è quantificata, al capitolo 101075 del bilancio regionale, in Euro 300.000,00.

Con Deliberazione n. 1016 del 6.5.2008 la Giunta Regionale ha dato prima attuazione a quanto previsto dalla citata L.R. 1/2008, individuando indirizzi e criteri per la presentazione di progetti nell'ambito di questa attività.

Per proseguire e ampliare le attività disciplinate dalla citata deliberazione n. 1016/2008 appare opportuno, alla luce della disponibilità finanziaria sopra richiamata, predisporre un avviso per la presentazione di progetti rivolti agli allievi con difficoltà di apprendimento.

I progetti sono destinati a soggetti iscritti alla scuola primaria e secondaria di primo grado e non affetti da disturbi specifici dell'apprendimento certificati ai sensi della L. 104/92, in quanto per tali soggetti sono previsti specifici sostegni da parte dei servizi socio-sanitari, fra i quali ad esempio quelli previsti dalla L. R. 16/2010.

Sono previste due tipologie di attività:

- tipologia a: progetti rivolti direttamente ai destinatari sopra indicati e realizzati al di fuori del normale ambito scolastico
- tipologia b: un solo progetto composto da azioni di sistema per la realizzazione e la diffusione di strumenti per il sostegno ai soggetti di cui sopra; le azioni saranno rivolte a insegnanti, educatori e altri operatori che lavorano a contatto con gli allievi con difficoltà di apprendimento

I soggetti che possono presentare i progetti sopra indicati sono:

- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) iscritte all'anagrafe unica di cui all'art. 11 del d. lgs. 460/97 che operano nel settore dell'assistenza ai soggetti sopra indicati
- le scuole primarie o secondarie di primo grado per i propri iscritti (solo progetti di tipologia a)
- altri soggetti pubblici che operano nel settore dell'educazione, della formazione o dell'assistenza socio-sanitaria (istituti scolastici, università, unità locali socio sanitarie, ecc.) (solo il progetto di tipologia b)

Il medesimo soggetto non può presentare direttamente oppure aderire in partenariato a progetti appartenenti alle due diverse tipologie, a pena di inammissibilità di tutti i progetti presentati.

I progetti dovranno essere spediti o consegnati a mano con le modalità e nei termini previsti dalla direttiva - **Allegato B** del presente provvedimento - alla Giunta Regionale del Veneto Direzione Istruzione, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 Venezia, pena l'esclusione. La valutazione dei progetti verrà effettuata da una Commissione di valutazione che verrà nominata con atto del Dirigente Regionale della Direzione Istruzione. La relativa istruttoria si concluderà con atto del Dirigente Regionale della Direzione Istruzione entro il 31 ottobre 2011.

Per le attività di cui al presente provvedimento sono disponibili complessivamente Euro 300.000,00.

Il Dirigente Regionale della Direzione Istruzione, competente per materia, provvederà con propri atti alla definizione dei modelli per la presentazione dei progetti e alla nomina dei componenti della Commissione di Valutazione.

Si propone pertanto di approvare i seguenti allegati, che formano parte integrante del presente provvedimento:

- **allegato a** - avviso pubblico per la presentazione dei progetti
- **allegato b** - direttiva per la presentazione e la gestione dei progetti

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- vista la legge regionale n. 1 del 10 gennaio 1997 ("ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione")
- visto l'art. 7 comma 1 della legge regionale n. 1 del 27 febbraio 2008 ("contributo scolastico a bambini con difficoltà di apprendimento");
- richiamata la propria deliberazione n. 1016 del 6.5.2008;

delibera

1. di approvare quanto riportato in premessa;
2. di approvare in particolare l'**Allegato A** ("Avviso pubblico per la presentazione di progetti") e l'**Allegato B** ("Direttiva per la presentazione e la gestione dei progetti"), che formano parte integrante del presente provvedimento;
3. Di stabilire che i progetti dovranno essere spediti o consegnati a mano con le modalità e nei termini previsti dalla citata direttiva - **Allegato B** - alla Giunta Regionale del Veneto Direzione Istruzione, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 Venezia, pena l'esclusione. La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserve delle specifiche disposizioni riguardanti la materia;
4. di determinare in euro 300.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Istruzione disponendo la

copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 101075 del bilancio di previsione 2011 "Azioni Regionali per il sostegno scolastico a favore di bambini con difficoltà di apprendimento".

5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

6. di individuare la Direzione Regionale Istruzione quale struttura incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento;

7. di demandare pertanto al Dirigente Regionale della Direzione Istruzione, competente per materia:

a. l'adozione dei modelli per la presentazione dei progetti;

b. la nomina dei componenti la Commissione per la valutazione dei progetti;

c. l'approvazione dei progetti che verranno presentati;

d. l'adozione dei relativi impegni di spesa;

e. ogni eventuale atto che si rendesse necessario per l'esecuzione del presente provvedimento.

(seguono allegati)